

SNALS

 **CONFSAL**

SINDACATO
NAZIONALE
AUTONOMO
LAVORATORI
S C U O L A

Via Leopoldo Serra 5 - 00153 - Roma Telefono: 06588931 - Fax: 065897251 - Email: info@snals.it

Per informazioni e chiarimenti in merito a pensioni e buonuscita inviare una email all'indirizzo: pensionati@intersnals.it

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

N°17/23

su PENSIONI E BUONUSCITA(TFS/TFR)

ad uso operatori SERVIZIO CONSULENZA Segreterie Snals provinciali

PERMANENZA IN SERVIZIO

FINO AL 71° ANNO DI ETÀ'

EVOLUZIONE NORMATIVA

per pensionandi con sistema "misto" e "contributivo puro"

CHIARIMENTI in risposta a quesiti pervenuti



**In risposta a quesiti rivolti da alcuni iscritti SNALS
in merito alla PERMANENZA IN SERVIZIO FINO AL 71° ANNO DI ETÀ
al fine di conseguire la PENSIONE DI VECCHIAIA
è necessario consultare la normativa vigente e di seguito riportata.**

Circolare Min.Istruz.CESSAZIONI DAL 01/09/2023

CIRCOLARE MIN.ISTRUZIONE prot.n.31924 del 08/09/2022

Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2023 permarranno in servizio i soli soggetti che avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2023, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite polis.

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A

Il predetto Decreto Ministeriale fissa, all'articolo 1, il termine finale del 21 ottobre 2022 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2023.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando.

comma 3 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (s.o. G.U. n.115 del 19/5/1994)

Sezione I - Cessazioni

Art. 509 - Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età

3. Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

..in altre parole...

Si deve dare al dipendente scuola la possibilità di ottenere la **PENSIONE DI VECCHIAIA** a condizione che, restando ancora in servizio, entro il 70° anno di età maturi i requisiti attualmente richiesti a tale data dalla gestione INPS CASSA STATO.

Nel 1994 i contributi minimi per accedere alla pensione di vecchiaia erano i seguenti:

I ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA DALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 503				
- REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI -				
PERIODI				
- ANNI -				
1993	al	31.12.1994-	16	-
1995	al	31.12.1996-	17	-
1997	al	31.12.1998-	18	-
1999	al	31.12.2000-	19	-
2001	in	poi	20	-

per i dip.pubblici

**bastava avere AL 31/08/dell'anno di cessazione
minimo 15 anni (AA14 MM11 GG16)di servizio effettivo
se al 31.12.92 si vantava un qualsiasi servizio in conto entrata TESORO
art.2 –comma 3° -lettera c) del D.Lgs. 30/12/1992,n.503
e tale normativa è durata fino alla legge MONTI-FORNERO**

LEGGE MONTI-FORNERO Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011

decorrere dal 1° gennaio 2012

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

**Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
(11G0247) (GU Serie Generale n.284 del 06-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 251)**

**note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in
vigore l'1/1/2012.** 

**Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276,
relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).**

art.24 - comma 7° -

7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del

..in altre parole...

Dal 2012 per accedere alla **pensione di vecchiaia** valgono i seguenti requisiti:

dipendenti con contributi pre 1996

Servono 20 anni di contributi esatti (non più 19aa 11mm 16gg)
e la seguente età variabile in base alle aspettative di vita

TABELLE REQUISITI PENSIONE VECCHIAIA LEGGE N.214/2011

AL 31/12	VECCHIAIA	
	ANNI	MESI
2012	66	
2013	66 e 3 mesi	
2014	66 e 3 mesi	
2015	66 e 3 mesi	
2016	66 e 7 mesi	
2017	66 e 7 mesi	
2018	66 e 7 mesi	
2019	67	
2020	67	
2021	67	
2022	67	
2023	67	

...esempio.....

Se un dipendente scuola nel 2013 al 66AA e 3mm di età vantava 17 anni di contributi poteva chiedere la permanenza in servizio per altri 3 anni per conseguire dal 01/09/2016 LA PENSIONE DI VECCHIAIA.

dipendenti con contributi solo post 1995

Servono 20 anni di contributi esatti (**non più 19aa 11mm 16gg**) e la sopra citata età variabile in base alle aspettative di vita

..ma...anche..



che l'importo della pensione "contributiva pura" sia almeno pari 1,5 volte l'assegno sociale INPS vigente.

Le due condizioni devono essere vantate contemporaneamente, mancando 1 delle 2

non si ha diritto all'età di vecchiaia alla relativa pensione.

...tuttavia....

Solo per i dipendenti con contributi post 1995

se al compimento dell'**età indicata** nella seguente tabella

si vantano almeno 5 anni di contributi

non viene più richiesta la c.d. soglia minima di importo

AL 31/12	Contributivo Puro	
	ANNI	MESI
2012	70	
2013	70 e 3 mesi	
2014	70 e 3 mesi	
2015	70 e 3 mesi	
2016	70 e 7 mesi	
2017	70 e 7 mesi	
2018	70 e 7 mesi	
2019	71	
2020	71	
2021	71	
2022	71	
2023	71	

..in sintesi.....

PERMANENZA IN SERVIZIO

FINO AL 71° ANNO DI ETÀ'

chi ne ha diritto nel 2023?

Si devono considerare le indicazioni fornite da:

par.2.3.1 Circ.n. 2 del 19/02/2015 della Funzione Pubblica

CIRCOLARE MIN.ISTRUZIONE prot.n.31924 del 08/09/2022

vedasi links al termine della presente scheda

**nota Ufficio Regionale Marche prot.0019804.13/09/2022
riportata nelle pagine seguenti.**



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

**Ai Dirigenti scolastici
delle scuole statali di ogni ordine e grado della regione
Loro PEO**

Al sito web

**e, p.c.: Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole capofila delle reti d'ambito individuate con
DDG n. 1854 del 18 novembre 2019 e, per il loro tramite,
ai DSGA e al personale amministrativo dedicato alle reti
Loro PEC**

**Ai Dirigenti degli Uffici III – IV – V – VI
(ambiti territoriali della regione)
Loro PEC**

**Al Responsabile Gruppo SU.S.A.
- dott. Luca Pasqualini
Luca.pasqualini.ap@istruzione.it**

**Ai Referenti provinciali del Gruppo SU.S.A.
Loro PEO**

**Al dott. Antonello Crudo
Direttore Regionale dell'INPS Marche
direzione.regionale.marche@postacert.inps.gov.it**

**Al dott. Marco Mancini
Dirigente Area Pensioni – Sede regionale INPS Marche
marco.mancini@inps.it**

OGGETTO: Decreto ministeriale m_pi_AOOGABMI.0000238 dell'8 settembre 2022 e nota m_pi.AOODGPER.0031924 dell'8 settembre 2022. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

In relazione all'oggetto si ritiene utile richiamare l'attenzione su alcuni punti della nota del Direttore Generale per il personale scolastico m_pi.AOODGPER.0031924 dell'8 settembre 2022 e sul decreto ministeriale m_pi_AOOGABMI.0000238 dell'8 settembre

202209121639 cessazioni servizio personale scolastico da 1 settembre 2023

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951- CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

2022 - reperibili sul sito web del Ministero dell'Istruzione - nel duplice intento di assicurare il corretto adempimento e la necessaria uniformità di indirizzo in ambito regionale.

I) Presentazione della domanda di cessazione dal rapporto di lavoro e dell'istanza di accesso alla prestazione pensionistica: termine e modalità

Il termine finale per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, delle domande di cessazione dal servizio, con decorrenza dal 1° settembre 2023, è **fissato al 21 ottobre 2022 (le eventuali revoche devono essere presentate entro la stessa data)**.

La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro 15 luglio 2010 dell'ex area V della dirigenza scolastica (ora area Istruzione e Ricerca) e, in particolare, dall'art. 12, **che fissa al 28 febbraio il termine finale per la presentazione delle relative istanze (termine stabilito anche per le eventuali revoche)**.

I dirigenti scolastici che presentino la comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine del 28 febbraio 2023 non potranno usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale scolastico (dirigenziale e non).

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate, da parte di tutte le categorie di personale (dirigenziale e non, compresi gli insegnanti di religione), attraverso la procedura web POLIS "istanze *on line*", disponibile sul sito internet del Ministero (<http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>).

Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del **21 ottobre 2022**.

Il termine **del 21 ottobre 2022** deve essere osservato anche da coloro (personale non dirigenziale) che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

202209121639 cessazioni servizio personale scolastico da 1 settembre 2023

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951- CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione “quota cento”, quest’ultima verrà considerata in subordine alla prima domanda.

Ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica dovrà essere presentata domanda in via telematica (**unica possibile**) all’INPS, attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on line accedendo al sito web dell’Istituto previdenziale, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall’INPS:
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta di identità elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- 2) presentazione dell’istanza tramite *Contact Center* Integrato (numero 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

II) Applicazione dell’art. 72, comma 7, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (personale dirigente, docenti, educativo ed A.T.A.)

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

La norma citata ha abrogato l’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e, di conseguenza, anche il comma 5 dell’articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (che lo richiamava).

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509, che disciplina i trattenimenti in servizio **per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione**.

Pertanto, entro il **21 ottobre 2022** potranno chiedere la permanenza in servizio (**con istanza in forma cartacea**) i soli **soggetti** che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2023, non saranno in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Poiché l’articolo 24, comma 7, della legge 214/2011, di conversione del decreto legge 201/2011, riconosce comunque il diritto a pensione al personale che al compimento

202209121639 cessazioni servizio personale scolastico da 1 settembre 2023

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951- CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

del settantunesimo anno di età possa fare valere un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, il trattenimento in servizio andrà comunque riconosciuto a coloro che, pur non maturando al compimento del settantesimo anno di età il minimo contributivo di venti anni, raggiungano l'anzianità contributiva nella misura minima di cinque anni.

Va inoltre evidenziato che l'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016), modificato dall'art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. legge di stabilità 2018), ha previsto che al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola (dirigenziale e non) impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni **con istanza in formato analogico o digitale entro il 21 ottobre 2022**.

Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e, per i capi d'Istituto, dallo scrivente.

Ciò premesso, si elencano le tipologie di personale da collocare a riposo d'ufficio:

- a) personale (dirigenziale e non) che, alla data del 31 dicembre 2011, risultava già in possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento prima dell'entrata in vigore della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. riforma Fornero) e compie 65 anni entro il 31 agosto 2023 (i nati tra il 1° settembre 1957 e il 31 agosto 1958);
- b) personale (dirigenziale e non) che compie, entro il 31 agosto 2023, 67 anni e che abbia maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva;
- c) **personale (dirigenziale e non) che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, al compimento del limite ordinamentale di età, ossia a 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 (le donne nate tra il 1° settembre 1957 ed il 31 agosto 1958 che alla data del 31 agosto 2023 avranno maturato un'anzianità contributiva di anni 41 e mesi**

202209121639 cessazioni servizio personale scolastico da 1 settembre 2023

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951- CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

10; gli uomini nati tra il 1° settembre 1957 ed il 31 agosto 1958 che alla data del 31 agosto 2023 avranno maturato un'anzianità contributivi di anni 42 e mesi 10).

Si rammenta che i requisiti pensionistici (anagrafici) per i lavoratori nel sistema "misto" di calcolo per la pensione di vecchiaia a domanda sono (per il personale dirigenziale e non):

- a) compimento, entro il 31 dicembre 2023, di 67 anni di età;
- b) aver maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Si raccomanda, per quanto sopra specificato, di procedere ad un'attenta valutazione di quelle posizioni che si attestano sui diversi limiti massimi di età ordinamentali al fine di procedere, ove necessario, al collocamento d'ufficio da disporsi tempestivamente (non oltre il 28 febbraio 2023) comunicando, inoltre, agli Uffici d'ambito territoriale l'avvenuta risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il dipendente destinatario di cessazione d'ufficio abbia anche presentato domanda di cessazione volontaria, l'Istituto di titolarità dovrà comunque disporre la cessazione d'ufficio con proprio provvedimento.

III) Opzione donna - decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'art. 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

I requisiti sono i seguenti:

- anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021;
- età di anni 58 compiuta al 31 dicembre 2021.

IV) Quota 100 e 102 – art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'art. 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

I requisiti (da maturare entro il 31 dicembre 2021) sono i seguenti:

- anzianità contributiva minima di 38 anni;
- età di anni 62.

I requisiti (da maturare entro il 31 dicembre 2022) sono i seguenti:

- anzianità contributiva minima di 38 anni;
- età di anni 64.

202209121639 cessazioni servizio personale scolastico da 1 settembre 2023

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951- CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

V) Applicazione del comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A.)

Il comma 5 dell'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione con modifiche del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile fino al 31 dicembre 2014.

Tale facoltà può essere esercitata, **con preavviso di sei mesi**, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, nei confronti delle donne che avranno maturato, entro il 31 agosto 2023, un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi e degli uomini che entro la stessa data del 31 agosto 2023 avranno maturato 42 anni e 10 mesi di contribuzione (ma con età anagrafica inferiore a 65 anni).

Si dovrà in ogni caso valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza del personale interessato, sia livello nazionale che provinciale.

VI) Indicazioni operative di carattere generale

Si ritiene utile rammentare che ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva devono essere considerati tutti i periodi contributivi e di servizio, compresi i periodi degli studi universitari riscattati, i servizi non di ruolo computati e/o riscattati, i periodi contributivi ricongiunti ai sensi delle leggi n. 29/1979 e n. 45/1990, il servizio militare e le supervalutazioni del servizio.

I provvedimenti concernenti la risoluzione del rapporto di lavoro o il trattenimento in servizio oltre il limite massimo di età nei confronti del personale docente, educativo ed A.T.A. rientrano nella competenza dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Rientra invece nell'ambito delle competenze di questa Direzione Generale l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro o di autorizzazione alla permanenza in servizio oltre il limite massimo di età nei confronti dei dirigenti scolastici.

Per quanto non richiamato nella presente nota si fa riferimento a quanto stabilito dalla nota ministeriale sopra richiamata e alla tabella alla stessa allegata.

202209121639 cessazioni servizio personale scolastico da 1 settembre 2023

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951- CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

La presente nota è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico regionale www.marche.istruzione.it.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si confida nel puntuale adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Ugo Filisetti

Firmato digitalmente da
FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k
+2PbcJ25K3xyN/gcdjglstLA=/
ND-c=IT, cn=Marco Ugo Filisetti, ou=REGIONE
LOMBARDIA,
c=FLSMCG56B07A794A/603061495608700
0.k+2PbcJ25K3xyN/gcdjglstLA=/
givenName=MARCO UGO, sn=FILISETTI
Date: 2022.09.13 19:44:28 +02'00'

Dirigente: Luca Pasqualini

202209121639 cessazioni servizio personale scolastico da 1 settembre 2023

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951- CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it

par.2.3.1 Circ.n. 2 del 19/02/2015 della Funzione Pubblica

vedere parti evidenziate

Circolare n. 2-2015 FUNZIONE PUBBLICA DEL 19/02/2015

Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - Interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114

2.3. Le ipotesi di prosecuzione del rapporto

2.3.1. Il mancato raggiungimento del minimo contributivo

In alcune ipotesi l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge. Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tali casi, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991), l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita). Per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione e, quindi, la possibilità della risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno essere considerati il rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione e gli eventuali precedenti rapporti di lavoro, a cui corrispondano contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali. Infatti, se il totale dei 20 anni, previsto dall'articolo 24, comma 7, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, è raggiunto attraverso la somma di anzianità contributive relative a diverse gestioni previdenziali, il dipendente potrà accedere all'istituto gratuito della totalizzazione, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, o a quello del cumulo contributivo, di cui all'articolo 1, commi 238-248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che gli permetteranno di conseguire il requisito contributivo minimo. Va segnalato che, ai fini del collocamento a riposo attraverso l'istituto della totalizzazione, si deve tener conto del vigente regime delle decorrenze (art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 42 del 2006) e, pertanto, secondo il principio generale, il rapporto di lavoro dovrà proseguire sino alla maturazione della decorrenza per evitare cesure tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico. Per coloro che abbiano il primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996, peraltro, il collocamento potrà essere disposto solo se l'importo della pensione non risulterà inferiore all'importo soglia di 1,5 volte l'assegno sociale annualmente rivalutato (ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del citato decreto legge n. 201 del 2011). Se, invece, anche considerando tutti i periodi contributivi, il dipendente non raggiungerà il minimo di anzianità contributiva entro il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dall'articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, l'amministrazione dovrà valutare se la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni di età (oltre all'adeguamento alla speranza di vita) consentirebbe il conseguimento del requisito contributivo. In caso affermativo, l'amministrazione dovrà proseguire il rapporto di lavoro al fine di raggiungere l'anzianità contributiva minima. In caso contrario, l'amministrazione dovrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro. Le amministrazioni programmeranno per tempo le opportune verifiche con l'ente previdenziale, per conoscere e valutare la situazione contributiva complessiva del dipendente e adottare le misure conseguenti.



Circolare Min.Istruz.CESSAZIONI DAL 01/09/2023

CIRCOLARE MIN.ISTRUZIONE prot.n.31924 del 08/09/2022

Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2023 permarranno in servizio i soli soggetti che avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2023, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite polis.

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A

Il predetto Decreto Ministeriale fissa, all'articolo 1, il termine finale del 21 ottobre 2022 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2023.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando.

nota Ufficio Regionale Marche prot.0019804.13/09/2022

m_pi.AOODRMA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0019804.13-09-2022.h.21:47



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

II) Applicazione dell'art. 72, comma 7, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A.)

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

La norma citata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e, di conseguenza, anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (che lo richiamava).

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509, che disciplina i trattenimenti in servizio **per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione.**

Pertanto, entro il **21 ottobre 2022** potranno chiedere la permanenza in servizio **(con istanza in forma cartacea) i soli soggetti** che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2023, non saranno in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Poiché l'articolo 24, comma 7, della legge 214/2011, di conversione del decreto legge 201/2011, riconosce comunque il diritto a pensione al personale che al compimento del settantunesimo anno di età possa fare valere un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, il trattenimento in servizio andrà comunque riconosciuto a coloro che, pur non maturando al compimento del settantesimo anno di età il minimo contributivo di venti anni, raggiungano l'anzianità contributiva nella misura minima di cinque anni. 

..in sintesi.....

Il personale docente ed A.T.A. della scuola che entro il 21/10/2022 ha presentato al Dirigente scolastico **domanda di PERMANENZA IN SERVIZIO (in forma cartacea) avrà diritto a restare in servizio come indicato nella descrizione e negli esempi riportati nelle pagine seguenti:**

Dipendenti scuola con contributi pre 1996 in regime pensionistico "misto"

**Servono 20 anni di contributi esatti (non più 19aa 11mm 16gg)
e la seguente età : 67 anni**

**Se il dipendente possiede invece 17 anni di contributi ed ha chiesto la permanenza in servizio
potrà cessare dal 01/09/2026**

**Se il dipendente possiede invece 15 anni di contributi ed ha chiesto la permanenza in servizio
NON HA DIRITTO ALLA PERMANENZA IN SERVIZIO in quanto a 71 anni di età
raggiunge 19aa di contributi non sufficienti ad acquisire la pensione di vecchiaia**

Adempimenti della scuola di titolarità

**La scuola dovrà richiedere al settore Conto assicurativo della competente sede INPS
la situazione contributiva dettagliata del dipendente con tutti i contributi presenti nelle
varie gestioni assicurative (Cassa Stato,CPDEL,FPLD,Gestioni autonome,Gestione separata)**

**Se la somma complessiva dei contributi presenti nelle varie gestioni comporta 20 anni
il dipendente,anche se ha chiesto la permanenza in servizio,deve essere collocato a riposo d'ufficio
a condizione che compia entro il 31/08/2023 il 67° anno di età**

Precisazione

Se il dipendente con 67 anni di età al 31/08/2023 vanta 18 anni di contributi complessivi ha diritto, se ha chiesto di PERMANERE IN SERVIZIO, **di restare FINO al 31/08/2025** cioè quanto basta per raggiungere i richiesti 20 anni esatti di contributi.

Dipendenti scuola con contributi SOLO post 1995 in regime pensionistico "CONTRIBUTIVO PURO"

Servono 20 anni di contributi esatti (non più 19aa 11mm 16gg) e la seguente età : 67 anni,.... ma anche la SOGLIA MINIMA IMPORTO PENSIONE cioè 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale INPS.

La circolare INPS n.135 del 22/12/2022 riporta per il 2023 il valore mensile lordo di **€ 503,27**

Tabella B

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2023
Valori provvisori

1 - TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2023	563,74	321,36	414,76	503,27
IMPORTI ANNUI	7.328,62	4.177,68	5.391,88	6.542,51

Pertanto la soglia minima per ottenere la pensione di vecchiaia non deve essere inferiore a

754,91

Se il dipendente compie entro il 31/08/2023 67 anni di età, possiede almeno 20 anni di contributi ed ha chiesto la permanenza in servizio

ma la pensione tutta contributiva ha un valore di € 700 LORDI mensili

ha diritto di permanere in servizio fino al raggiungimento della soglia minima

e ,se tale condizione non si verifica, fino al 71° anno di età, in quanto a tale data SONO RICHIESTI:

almeno 5 anni di contributi e NON VALE LA SOGLIA MINIMA DI IMPORTO

Se il dipendente compie entro il 31/08/2023 67 anni di età, possiede meno di 20 anni di contributi ed ha chiesto la permanenza in servizio

ha diritto di permanere in servizio fino al raggiungimento del 20° anno di contributi

requisito collegato con il possesso della citata SOGLIA MINIMA.

Ha comunque diritto, se tali condizioni non si verificano, di permanere in servizio fino al 71° anno di età

in quanto a tale data SONO RICHIESTI:

almeno 5 anni di contributi e NON VALE LA SOGLIA MINIMA DI IMPORTO

Adempimenti della scuola di titolarità

La scuola dovrà richiedere al settore Conto assicurativo della competente sede INPS

la situazione contributiva dettagliata del dipendente con tutti i contributi presenti nelle

varie gestioni assicurative (Cassa Stato, CPDEL, FPLD, Gestioni autonome, Gestione separata)

compresa la simulazione dell'importo mensile lordo spettante.

Se la somma complessiva dei contributi presenti nelle varie gestioni comporta 20 anni

e l'importo mensile lordo NON E' INFERIORE ALLA SOGLIA RICHIESTA

il dipendente, anche se ha chiesto la permanenza in servizio, deve essere collocato a riposo d'ufficio dal 01/09/2023

a condizione che compia entro il 31/08/2023 il 67° anno di età

Precisazione

La scuola entro il 28/02/2023 dovrà disporre il collocamento a riposo d'ufficio dal 01/09/2023 ai propri dipendenti interessati a tale cessazione d'ufficio.

Il personale che ha presentato entro il 21/10/2022 la domanda di PERMANENZA IN SERVIZIO dovrà controllare che il proprio Dirigente scolastico abbia seguito tutte le disposizioni sopra indicate e dovrà chiedere, se spettante, il **DECRETO DI PERMANENZA IN SERVIZIO.**

Si consiglia, in ogni caso, di tenersi in contatto con l'Uff. Consulenza Pensioni del proprio sindacato, per eventuali diffide e richieste di riesame.

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco [http](http://) :// per aprire il LINK)

CM cessazioni 2023

<https://www.miur.gov.it/documents/201>

D.lgs 16.4.1994, n. 97

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/111723/Decreto>

Legge Monti Fornero

<https://www.gazzet>

Circ.n.2/2015 Funzione Pubb

<https://www.funzione>

La scheda è stata redatta utilizzando informazioni pervenute fino al giorno

fino alle ore

sabato 21 gennaio 2023

20:56:59